

## **Covid-19 - Ordinanza Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020**

Si segnala che la Regione Lombardia ha emanato l'**Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020**, che contiene specifiche indicazioni, **valide dal 4 al 17 maggio, integrative** delle disposizioni nazionali previste dal **DPCM 26 aprile** u.s..

Inoltre, con l'**Ordinanza Regionale n. 538** dello scorso **30 aprile, valida dal 4 maggio al 31 agosto**, si è invece regolamentato il **trasporto pubblico** locale con l'intento:

- di regolare il distanziamento e introdurre l'obbligo di utilizzare **guanti e mascherine** a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate;
- minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi;
- ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza "pre-emergenza" sull'intero territorio regionale.

Di seguito si riassumono le indicazioni contenute nell'Ordinanza n. 539/2020, valide nel territorio regionale, ritenute di interesse anche per il nostro settore.

### **Mascherine**

Quando ci si trova al di fuori della propria abitazione è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.

### **Spostamenti**

È consentito lo spostamento **verso e dalla seconda casa** o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di **attività di manutenzione** necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.

### **Commercio al dettaglio**

L'accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell'accesso all'esercizio. Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l'accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

### **Mercati**

I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano

l'osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell'ordinanza. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.

Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.

#### **Altre attività economiche**

È consentita la prosecuzione dell'attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

#### **Navigazione di imbarcazioni private**

È consentita la navigazione di imbarcazioni private, fatte salve le disposizioni restrittive dell'autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni sui servizi privati di navigazione affidati mediante autorizzazione o concessione.

MV.m b